

N. R.G. 61-1/2024 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA**

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 61/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

LEONARDO MARANGI, C.F. MRNLRD70L15G149N – con l'Avv. **FRANCO ANTONIOLI**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.08.2024, il ricorrente Leonardo Marangi ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando una situazione debitoria rilevante, quale conseguenza delle garanzie personali prestate in favore di alcune società già sottoposte a liquidazione o fallimento, nonché quale conseguenza di alcuni prestiti e finanziamenti ottenuti negli ultimi anni proprio nel tentativo di sistemare le posizioni aperte.

Il ricorso è stato accompagnato dalla dovuta produzione documentale, tra cui in particolare la relazione particolareggiata redatta dai Gestori della crisi nominati presso l'OCC, avv. Sara Gandolfi e avv. Lenita Cipollari.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, in particolare in relazione ai compensi del proprio legale per come concordati al di fuori delle tariffe abitualmente in uso, il ricorso giunge all'attenzione del Collegio.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato Marangi Leonardo.

In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Soncino.



La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed in risposta alla richiesta di chiarimenti/integrazioni avanzata dal G.D., consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dai Gestori nominati dall'O.C.C. nella loro relazione ex art. 269 CCI.

L'unico dato che poneva qualche dubbio di legittimità circa la possibilità di aprire il concorso dei creditori sul patrimonio del sovraindebitato è stato risolto con la rinnovazione dell'accordo per i compensi dell'*advisor* legale del ricorrente, ricondotti nell'alveo delle tariffe ordinariamente riconosciute in casi consimili.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di MARANGI LEONARDO, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli istituti bancari e degli altri creditori che hanno avanzato pretese di pagamento verificate anche dai Gestori (pari all'incirca a 1.800.000 euro) in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 900 euro mensili) e patrimoniali, potendo lo stesso disporre di diverse quote di proprietà o usufrutto su immobili, non immediatamente liquidabili e di valore complessivo ampiamente inferiore alle passività accumulate e verificate anche dai Gestori della crisi.

Proprio lo scarso introito derivante dall'attività lavorativa dipendente svolta dal Marangi attualmente (inferiore anche al limite di pignorabilità di stipendi o pensioni previsto dal c.p.c.) impone di non acquisire alcuna quota di reddito alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori.

Pertanto, il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, seppur già concluse con assegnazione, proprio per evitare la violazione della *par condicio creditorum*: nel caso di specie, quindi, dovrà cessare l'eventuale effetto negativo sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza del pignoramento del quinto dello stipendio in forza di esecuzione avviata da ADER nei confronti del Marangi. Anche l'importo di spettanza del Marangi in relazione alla locazione in essere sull'immobile di Soncino, Via Tinelli n. 13, dovrà essere incamerato nella presente procedura, anziché come attualmente nella esecuzione immobiliare pendente sullo stesso.

Si ribadisce inoltre fin d'ora la necessità che, nella predisposizione dello Stato passivo, il compenso dell'*advisor*, avv. Antonioli sia posto con privilegio mobiliare generale e non quale spesa prededucibile, dovendosi aderire all'ormai diffusissimo orientamento che non riconosce allo stesso, in assenza di disposizione normativa espressa, tale ultima natura, nemmeno all'esito delle modifiche apportate con il c.d. "correttivo ter".

P.Q.M.



Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **LEONARDO MARANGI, C.F. MRNLRD70L15G149N**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatori l'avv. Sara Gandolfi e l'avv. Lenita Cipollari, i quali procederanno con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo che sussistano diritti reali o personali di godimento opponibili alla procedura;
- 6) **dispone** che i Liquidatori depositino l'accettazione dell'incarico entro 5 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- 7) **dispone** che i Liquidatori redigano rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza nel registro delle imprese e sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed ai Liquidatori nominati.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 10/10/2024

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi

